



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

EMANATO CON D.R. N. 748 DEL 23 DICEMBRE 2010
IN VIGORE DAL 24 DICEMBRE 2010

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di specializzazione in Beni Archeologici, attivato nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, istituita presso l'Università degli Studi della Basilicata ó nella sede di Matera - con Decreto Rettorale n. 657 del 19 novembre 2010, quale trasformazione della preesistente Scuola di Specializzazione in Archeologia, secondo quanto previsto dal D.M. 31 gennaio 2006.

Art. 2 Obiettivi formativi specifici

1. La Scuola si propone di fornire specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.
2. Il percorso formativo è organizzato in Ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi e in due *curricula* professionalizzanti, relativi ai settori scientifico disciplinari di carattere archeologico:
 - Archeologia classica;
 - Archeologia tardoantica e medievale.

3. La formazione professionale prevede:
 - l'approfondimento delle discipline archeologiche relative alla conoscenza del patrimonio archeologico figurativo e dei documenti della cultura materiale, con una particolare attenzione agli aspetti contestuali e territoriali ed in una prospettiva interdisciplinare.

Sono altresì considerate indispensabili, per una corretta preparazione professionale:

- le discipline relative alla tutela, valorizzazione e didattica del museo, delle evidenze urbanistiche e territoriali e del parco archeologico;
- le discipline relative alla conservazione dei beni archeologici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali innovative necessarie alla conservazione dei beni culturali;
- le discipline necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell'ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;
- le discipline miranti a fornire conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali ed alla loro tutela giuridica.

Gli specialisti devono essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:

- nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero per i Beni e le Attività culturali;



- nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio archeologico;
- in strutture pubbliche (Enti Territoriali) e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio archeologico;
- in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici o uffici tecnici operanti nel settore del patrimonio e archeologico;
- nella gestione e manutenzione di singoli monumenti o siti archeologici;
- nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, del patrimonio archeologico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attività di organismi internazionali.

Art. 3

Caratteristiche del corso di studio

1. Il Corso di specializzazione in Beni Archeologici ha la durata di due anni accademici.
2. L'attività didattica può essere articolata in semestri o annualità.
3. Il Corso di specializzazione in Beni Archeologici è a programmazione locale. Il numero dei laureati da ammettere è determinato annualmente dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio della Scuola, in base alle strutture e alle attrezzature disponibili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Art. 4

Modalità di accesso e prove di ammissione

1. Al Corso di specializzazione in Beni Archeologici si accede previo concorso di ammissione, per esami e per titoli.
2. Sono ammessi al concorso i laureati dei corsi di laurea magistrale attivati ai sensi del D.M. 270/04 nelle classi LM-2, LM-11, LM-43 e LM-49, nonché i laureati dei corsi di laurea specialistica attivati ai sensi del D.M. 509/99 nelle classi 2/S e 24/S, che abbiano conseguito un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari dell'ambito caratterizzante afferenti alle aree disciplinari dell'ambito 1 (Conoscenze e Contestualizzazione dei beni archeologici). Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 524/2006 sono ammessi al concorso i laureati nei suddetti corsi di laurea con eventuali debiti formativi, comunque non superiori ai 10 crediti. Sono altresì ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso di un titolo di Laurea quadriennale equiparata, ai sensi del Decreto interministeriale 5 maggio 2004, alla laurea specialistica della classe 2/S, purché abbiano sostenuto esami equipollenti ai CFU minimi richiesti per il titolo di laurea specialistica o magistrale e abbiano discusso una tesi in discipline archeologiche. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università estere dichiarato, ai sensi delle disposizioni vigenti, equipollente alla Laurea Specialistica in Archeologia. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola.
3. La Commissione per gli esami di ammissione è composta da docenti della Scuola di



Specializzazione in Beni Archeologici, designati dal Consiglio della Scuola.

4. Gli esami consistono in:
 - a) una prova pratica su riproduzioni grafiche e fotografiche o su originali;
 - b) una prova orale sulle tematiche del settore archeologico;
 - c) il candidato dovrà inoltre dare prova di conoscere le lingue antiche (latino e greco) attinenti al *curriculum* di interesse per il candidato e almeno 2 lingue straniere moderne a scelta che abbiano rilevanza per gli studi del settore (inglese, francese, tedesco, spagnolo, greco moderno).
5. Costituiscono titoli:
 - a) il voto di laurea quadriennale o di laurea specialistica o magistrale;
 - b) il voto riportato negli esami di profitto del Corso di laurea quadriennale, specialistica o magistrale, afferenti ai settori scientifico-disciplinari compresi nell'*Ambito 1* (Conoscenze e Contestualizzazione dei beni archeologici);
 - c) la tesi di laurea in discipline attinenti la specializzazione;
 - d) le pubblicazioni scientifiche nelle predette materie;
 - e) eventuali titoli post-laurea.
6. La valutazione delle prove e dei titoli avrà luogo sulla base di criteri preliminarmente stabiliti dal Consiglio della Scuola e riportati nel bando di ammissione.
Il Consiglio della Scuola stabilirà, altresì, l'eventuale diversa procedura per italiani e stranieri.
7. Sono ammessi a frequentare la scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

Art. 5 **Percorso di studi**

1. Nel corso del biennio lo specializzando è tenuto a seguire insegnamenti in tutti e cinque gli ambiti di seguito elencati, per complessivi 70 CFU, secondo le proporzioni seguenti, valide per ciascuno dei due *curricula*:

Ambiti	Attività formative	CFU
1. Conoscenze e contestualizzazione dei beni archeologici	Specifiche del curriculum	20
	Attivate negli altri curricula	20
2. Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio		10
3. Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali		10
4. Economia, gestione e comunicazione		5
5. Legislazione relativa ai beni culturali		5
TOTALE		70



2. Per le attività di insegnamento il valore di 1 CFU è definito pari a 5 ore di insegnamento + 20 ore di studio individuale. Altri 30 CFU sono riservati a tirocini (attività pratiche sul campo di scavo e/o ricognizione: 10 CFU; attività pratico-applicative nei laboratori attivati dalla Scuola o presso un Museo tra quelli con cui la Scuola ha stipulato convenzioni, sotto la guida di un docente-tutor: 10 CFU; gestione svolta presso Istituzioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali: 10 CFU). Per questo tipo di attività formative, il valore di un CFU è definito pari a 25 ore di impegno dello specializzando per quanto riguarda le attività pratiche sul campo di scavo e/o ricognizione, per le attività di laboratorio/museo e di gestione il valore di un CFU è definito pari a 15 ore di attività pratica e 10 ore di impegno individuale.
3. All'inizio del primo anno accademico, lo specializzando è tenuto a presentare il proprio piano di studi che dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio della Scuola. Modifiche al piano di studi approvato possono essere presentate al Consiglio per l'approvazione non oltre la fine del mese di gennaio del secondo anno accademico.
4. Nel proprio piano di studi lo studente è tenuto ad inserire al primo anno 35 CFU dei quali almeno 20 afferenti all'Ambito 1 e almeno 15 CFU di attività di tirocinio.

Art. 6

Insegnamenti e altre attività formative

1. Annualmente il Consiglio della Scuola individua gli insegnamenti da attivare per ciascuno dei *curricula* e per ciascuno degli ambiti, coordina la loro partizione modulare e stabilisce le modalità di copertura, tenuto conto delle norme regolamentari di Ateneo e dei limiti stabiliti dalle leggi. Nel definire la programmazione annuale, il Consiglio opererà le sue scelte all'interno delle seguenti tabelle:

Ambito disciplinare	CFU	Settori
1) Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici	40 CFU *	BIO/08 Antropologia GEO/01 Paleontologia e paleoecologia L-ANT/01 Preistoria e protostoria L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana L-ANT/04 Numismatica L-ANT/06 Etruscologia e antichità' italiche L-ANT/07 Archeologia classica L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale L-ANT/09 Topografia antica L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica L-FIL-LET/01 Civiltà' egee L-OR/06 Archeologia fenicio-punica L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana



2) Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio	10 CFU	BIO/07 Ecologia GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia ICAR/06 Topografia e cartografia ICAR/15 Architettura del paesaggio ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
3) Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali	10 CFU	AGR/14 Pedologia CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica GEO/07 Petrologia e petrografia GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali ICAR/19 Restauro
4) Economia, gestione e comunicazione	5 CFU	SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
5) Legislazione relativa ai beni culturali	5 CFU	IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 Diritto amministrativo IUS/14 Diritto dell'unione europea

Altro	CFU
Stages e tirocini	30 CFU **
Prova finale	20 CFU ***
Totale	CFU
Totale	120 CFU

- Ogni insegnamento, corrispondente a un programma tematico di lezioni in sede e fuori sede, seminari guidati, conferenze, può essere organizzato in un unico modulo o in più moduli integrati tra loro. Gli insegnamenti saranno conferiti ai sensi del *Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento*.
- La Scuola per lo svolgimento di attività di tirocinio, può procedere ad affidamenti e istituire contratti per attività formative specifiche, con eventuale verifica del profitto. Il Consiglio della Scuola può altresì deliberare sul riconoscimento di attività, svolte o proposte presso enti esterni all'Università della Basilicata e con essa non convenzionati, sia in Italia sia



all'estero, valutandone per entrambe i requisiti e le finalità, e fissando per quelle proposte le norme per il loro svolgimento.

Art. 7

Obblighi di frequenza

1. La frequenza delle attività formative è obbligatoria. Le eventuali assenze dai singoli corsi e moduli non possono superare il 20% del monte ore complessivo di tali attività formative. In casi eccezionali, il Consiglio può deliberare che le ore di assenza eccedenti tale percentuale possano essere recuperate attraverso attività integrative. Le attività di tirocinio, nel corso dei due anni accademici, dovranno essere svolte per intero.
2. Gli specializzandi possono trascorrere, previo parere positivo del Consiglio della Scuola, un periodo di studio all'estero sulla base di programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Attività didattiche eventualmente seguite durante tale periodo di studio possono essere totalmente o parzialmente riconosciute dalla Scuola in presenza di idonea documentazione ufficiale, che permetta di individuarne l'ambito, la durata e la specifica congruenza con le attività formative della Scuola. Il profitto della permanenza all'estero viene comunque valutato nell'esame generale dell'anno.

Art. 8

Prove di verifica del profitto

1. Gli esami di verifica del profitto saranno sostenuti in una unica sessione alla fine di ciascun anno accademico davanti ad una Commissione, presieduta dal Direttore e costituita dai titolari degli insegnamenti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal Consiglio della Scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.
2. Coloro che non abbiano ottenuto il numero di crediti previsto o la necessaria attestazione di frequenza devono ripetere l'anno. La ripetizione di ogni anno è ammessa una sola volta.

Art. 9

Prova finale e rilascio del titolo

1. L'esame di diploma o prova finale, del valore di 20 CFU, consiste nella discussione di un elaborato originale (tesi di specializzazione), relativo alla conoscenza integrata di un territorio o alla lettura complessa di documenti e/o contesti archeologici, ovvero al restauro, alla valorizzazione di monumenti ed aree archeologiche, all'allestimento museale di beni archeologici, alla comunicazione e promozione degli stessi. Il giudizio della Commissione tiene conto delle valutazioni riportate negli esami di verifica del profitto.
2. La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal Direttore della Scuola, che la presiede, e da almeno cinque componenti individuati tra i titolari dei moduli di insegnamento attivati presso la Scuola.
3. A conclusione del corso di studio e dopo il superamento della prova finale, è rilasciato il Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici. Insieme al Diploma è rilasciata una



certificazione dell'intero percorso svolto, con l'indicazione delle attività formative che lo hanno caratterizzato.

Art. 10 **Approvazione del regolamento**

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere proposte dal Consiglio della Scuola, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, e saranno approvate dagli Organi previsti al precedente comma.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al DM 31 gennaio 2006, allo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e al Regolamento didattico di Ateneo.